



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0000795

del 18/01/2018



Gestione WEB


Ai Direttori di Struttura


Ai Direttori di Sezione

Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 511/2017 del 21/12/2017 – Allegato L al Verbale n. 13/2017 concernente: Convenzione attuativa del protocollo d'intesa sottoscritto tra l'INGV e l'Università di Bologna, in data 02 Maggio 2017, per lo sviluppo dello studio della fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna.


Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 511/2017

Allegato L al Verbale n. 13/2017

Oggetto: Convenzione attuativa del protocollo d'intesa sottoscritto tra INGV e l'Università di Bologna, in data 02 Maggio 2017, per lo sviluppo dello studio della fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VISTO** che l'INGV, quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica anche a livello mondiale, promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;
- **VISTO** che l'INGV si avvale, al fine di assolvere i propri fini istituzionali, della collaborazione con le Università, affidando le proprie ricerche istituzionali sulla Fisica sia a livello nazionale, sia internazionale;
- **VISTO** che l'INGV intende, dunque, favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di studio universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo delle proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- **VISTO** che l'INGV considera uno dei compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- **VISTO** il protocollo d'intesa tra INGV ed Università di Bologna ed altre parti coinvolte nella collaborazione, stipulato in data 02 maggio 2017;
- **VALUTATA** l'opportunità per l'INGV di collaborare attivamente con il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA) dell'Università di Bologna attraverso la propria Sezione di Bologna, al fine di condividere attrezzature, personale e risultati per favorire lo sviluppo e la conoscenza della ricerca sulla Fisica ed attivare borse di studio;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Struttura,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Convenzione attuativa del protocollo d'intesa sottoscritto tra INGV e l'Università di Bologna, in data 02 Maggio 2017, per lo sviluppo dello studio della fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1). Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 21/12/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

**CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PROTOCOLLO D'INTESA
SOTTOSCRITTO IN DATA 02 Maggio 2017 PER LO SVILUPPO
DELLO STUDIO DELLA FISICA NEI CAMPUS UNIVERSITARI
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni miglior effetto di ragione e di legge, redatta in triplice originale

TRA

- **l'ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna (UNIVERSITA')**, con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 33, Codice Fiscale 80007010376, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Ubertini, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data [redacted]
- **l'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)**, con sede in Roma, via di Vigna Murata n° 605, Codice Fiscale 06838821004, rappresentato dal suo Presidente prof. Carlo Doglioni, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2017

PREMESSO CHE

- l'INGV è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- le origini dell'INGV coincidono con le origini della ricerca geofisica e vulcanologica in Italia;
- l'INGV rappresenta il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo, e, fin dalla sua nascita, ha sviluppato importanti sinergie di ricerca su tutte le linee che caratterizzavano gli istituti che vi erano confluiti;
- in particolare, l'INGV ha fortemente sviluppato la ricerca italiana in sismologia, in vulcanologia, in geochimica, in geotermia, in geomagnetismo, in aeronomia, in climatologia e in oceanografia;
- l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica, anche a livello mondiale, promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;
- l'INGV, quindi, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b) svolge attività finalizzate allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;

- l'INGV si avvale, al fine di assolvere i propri fini istituzionali, della collaborazione con le Università, affidando le proprie ricerche istituzionali sulla Fisica sia a livello nazionale, sia internazionale;
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle stesse elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni INGV;
- viene riconosciuto da parte delle Università e dell'INGV, l'interesse della presenza delle Sezioni INGV nell'ambito dei Dipartimenti Universitari, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata dall'INGV; e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- l'INGV s'impegna a mantenere il più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- l'INGV, dunque, intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di studio

universitari, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo delle proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

o l'INGV considera uno dei compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

o l'INGV così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 13 è costituito da unità organizzative denominate "sezioni", tra cui quella ubicata presso la città di Bologna presso la quale prestano servizio ricercatori coinvolti in studi multidisciplinari dei processi dinamici del sistema Terra (sismologia e tettonica, vulcanismo, climatologia, oceanografia) e sulla mitigazione dell'impatto delle catastrofi naturali sull'ambiente antropizzato (pericolosità sismica e vulcanica; oceanografia operativa);

o INGV si prefigge di raccogliere in un unico polo le principali realtà scientifiche nazionali e internazionali nei settori della geofisica e della vulcanologia;

o INGV è particolarmente attento alla diffusione della cultura scientifica attraverso pubblicazioni, mostre ed editoria digitale;

o l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

o in virtù di quanto sopra, in data 02 maggio 2017, veniva sottoscritto il protocollo d'intesa tra le parti per lo sviluppo dello studio della fisica nei campus universitari dell'Università di Bologna, che all'art. 3 prevede la stipula di convenzioni attuate dello stesso protocollo, al fine dunque di promuovere la massima collaborazione sia scientifica, sia logistica tra gli Enti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1.- Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

2.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INGV (di seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di _____ (di seguito detto Dipartimento), sito in _____, alla Via _____, a far data dal 01/09/2018. Al riguardo, si precisa in riferimento alla predetta Sezione che l'Università s'impegna a fornire a INGV tutte le certificazioni di legge, di seguito elencate _____, a fine lavori, e dunque entro e non oltre il 30/06/2018. Decorso inutilmente tale termine, la presente convenzione s'intenderà senz'altro risolta. (questo inciso è severo, tuttavia occorre valutare bene il suo inserimento anche in considerazione dell'obiettivo che si vuole perseguire).

ART. 3

3.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INGV, al Direttore della Sezione, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di _____.

3.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 4

4.1 – I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dal Presidente dell'INGV, sentito il Direttore del Dipartimento dell'Università in ordine alla disponibilità di personale, attrezzature e locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

ART. 5

5.1 – Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento dell'Università i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INGV che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

5.2 – Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare i piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INGV, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 6

6.1 – l'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

6.2 – il Direttore del Dipartimento dell'Università, compatibilmente con le esigenze di ricerca e di supporto alla didattica del Dipartimento, consente alla

Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

6.3 – Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INGV messi a disposizione del Dipartimento sono indicati per categoria nell'Allegato n. 1.

6.4 – Le attrezzature e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INGV sono indicati per categoria nell'Allegato n. 2.

6.5 – Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.6 – Ove nello sviluppo dei propri programmi, l'INGV ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi impianti, mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

6.7 – Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o strutture dell'Università, le parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

ART. 7

7.1 – L'Università consente alla Sezione, a norma del precedente art. 2 e art. 6, l'uso dei locali tutti regolarmente messi a norma, indicati nelle planimetrie di cui all'Allegato n. 3, in comodato gratuito.

7.2 – Eventuali variazioni agli spazi in uso alla Sezione, di cui all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del

Dipartimento, previo accordo tra i Direttori e relativa autorizzazione dell'Università.

7.3 – L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n.3. L'INGV garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

7.4 –Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento dell'Università, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INGV.

7.5 –Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento dell'Università determineranno, altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai laboratori comuni.

7.6 –L'Università cura, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione in via non esclusiva.

7.7 – L'INGV, relativamente agli spazi in uso esclusivo, cura a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti.

7.8 – Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INGV, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro

adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisano l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità d'intervento mediante Accordi specifici.

7.9 – Eventuali modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi, da parte della Sezione, di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca, devono essere autorizzati dall'Università, previo assenso del Dipartimento, e fatto salvo il rilascio delle autorizzazione di legge.

L'INGV è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

Inoltre, l'Università al termine del presente atto è esonerata dal corrispondente qualsivoglia indennizzo.

ART. 8

8.1 – L'Università/Dipartimento mette a disposizione dell'INGV i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

8.2 – L'INGV riconoscerà all'Università/Dipartimento:

a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INGV, successivamente alla presentazione dei documenti di spese;

b) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzata dal Direttore di Sezione, sostenute per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, speciali non pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;

c) un contributo annuo dell'importo di euro 190.000,00 (diconsicentonovantamila euro/00), per il finanziamento o il cofinanziamento di 3 borse di dottorato aggiuntive. Le suddette borse di dottorato saranno messe a concorso, su approvazione del Collegio dei Dottorati formato da due rappresentanti rispettivamente dell'Università e di INGV, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. La borsa di studio saranno dedicate allo svolgimento di attività di ricerca nel seguente ambito: "Geoscienze _____".

L'Università s'impegna a informare tempestivamente INGV, circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal corso dei beneficiari della borsa di dottorato. L'Università provvederà ad erogare le predette borse di dottorato ai candidati utilmente collocati in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al corso di Dottorato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1468 del 05/12/2016 e s.m.i. In particolare la commissione esaminatrice, composta

anche dal responsabile del Dipartimento di INGV, incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purchè la presente convenzione (art. 5).

ART. 9

9.1 – L'importo dei contributi di cui al precedente art. 8.2, lett. f) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INGV.

9.2 – In particolare, l'INGV s'impegna a erogare all'Università l'importo complessivo di euro 190.000,00 (diconsicentonovantamilaeuro/00), comprensivo di:

- importo relativo alla copertura finanziaria delle borse di studio;
- importo relativo alle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INGV;

- importo relativo al rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzata dal Direttore di Sezione, sostenute per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, speciali non pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia

9.3 – Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INGV o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INGV medesimo.

9.4 – Le parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INGV, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

ST CP

9.5 L'INGV s'impegna, inoltre, a garantire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Università trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it.

9.6 L'INGV s'impegna a versare la somma complessiva di euro 190.000,00 (diconsiconovantamila euro/00), in _____ rate, secondo le seguenti scadenze:

1. _____
2. _____

Il versamento degli importi previsti nella presente Convenzione dovrà avvenire presso: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, Conto di Contabilità Speciale: 0037200, Causale: Corso di dottorato in Geofisica – borsa di studio finanziata da INGV.

ART. 10

10.1 – L'Università prende atto che l'INGV svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

10.2 – La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

10.3 – L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INGV con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ART. 11

11.1 – Considerato che i programmi di ricerca dell'INGV possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del

personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INGV potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Disciplinare INGV, che disciplina altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INGV.

11.2 – L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica dev'essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dei carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

11.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Disciplinare dell'INGV, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

11.4 – L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D. Lgs. N. 19/99 e dal D. Lgs. N. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

11.5 – Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

11.6 – Il personale di ricerca dell'INGV, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti presso l'Università, secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, senza diritto di voto, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'Università e l'INGV possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

11.7 – I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati presso l'INGV per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del consiglio di dipartimento di appartenenza. Durante il periodo di distacco il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;

ST EW

- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze professore ordinario/dirigente di ricerca, professore associato/primo ricercatore, ricercatore universitario/ricercatore INGV;

- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;

- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Il personale di ricerca dell'INGV può essere distaccato presso i dipartimenti e i centri interdipartimentali di ricerca dell'Università per svolgere, per periodi predeterminati attività didattica e di ricerca non istituzionale ma di interesse dell'INGV cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'INGV:

-conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressione di carriera dell'INGV;

- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze dirigenti di ricerca/professore ordinario, primo ricercatore/professore associato, ricercatore INGV/ricercatore universitario;

- è ammesso ad usufruire dei fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;

- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

11.8 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la

propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero dei posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 12

12.1 – L'INGV individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INGV, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. A e successive modifiche e integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

12.2 – Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

12.3 – Per quanto attiene al personale universitario del dipartimento avente i requisiti di cui all'art.3 dello Statuto dell'INGV, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INGV assicurare,

tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INGV o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INGV, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INGV definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INGV le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs. N. 81/08 e loro successive modifiche e integrazioni.

12.4 – L'INGV è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentare adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INGV che ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

SI CW

12.5 – Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INGV, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INGV assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

12.6 – Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS – Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

12.7 – Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INGV, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati dal DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interfezionali – emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INGV attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INGV s'impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavoro a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dei locali in uso alla Sezione. L'Università e il Dipartimento di _____ signaleranno parimenti le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi d'interferenze. L'Università s'impegna ad informare il Direttore della Sezione INGV sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INGV.

ART. 13

13.1 – I risultati delle attività svolte nel quadro della collaborazione di cui alla presente Convenzione coinvolgenti risorse dell'Università e dell'INGV e che siano il frutto del contributo inventivo delle Parti, sono di titolarità comune secondo quote che saranno definite con Accordi dedicati. L'INGV e l'Università s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Qualora alle attività abbia partecipato anche personale di altre Istituzioni si procederà con appositi Accordi alla ripartizione delle quote di Proprietà Intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento patrimoniale tra le Parti interessate.

Il personale universitario associato all'INGV ai sensi del precedente art. 11 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INGV in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

13.2 – Ciascuna parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte, che fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione e che al momento della comunicazione siano stati espressamente e per iscritto dichiarati di natura riservata.

ART. 14

14.1 – Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INGV e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 15

15.1 La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 16

16.1 – La presente Convenzione è redatta in triplice originale e sarà sottoposta a registrazione ai sensi del DPR 131/86, artt. 5 e 9 della Tariffa Parte I, con

spese pattuite a carico di Università e INGV in parti uguali, con adempimento a carico dell'Università.

ART. 17

17.1 – Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita dai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Letto, approvato e sottoscritto _____

Alma Mater Studiorum – Il Rettore

INGV – Il Presidente

ST ew